

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Allegato alla Nota Informativa deposito 29/03/2019



Documento sulle rendite

PRIAMO (di seguito definito FONDO PENSIONE) ha stipulato:

- in data 22.09.09 con **UnipolSai S.p.A.**, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita UnipolSai) ed
- in data 18.09.09 con **Assicurazioni Generali S.p.A.**, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (di seguito definita GENERALI) in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A.,

apposite convenzioni per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).

Di seguito sono riportate le principali clausole.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

Convenzione con UnipolSai

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all'art. 2 della Convenzione. Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile semplice (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
 - rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà dell'aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50 ed il 100%;
 - rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
 - rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata in caso di decesso dell'assicurato con restituzione del montante residuale al beneficiario.
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato ad UnipolSai, al netto delle imposte, per i coefficienti indicati nelle Tabelle di cui all'allegato fascicolo informativo, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.
4. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 3, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nel fascicolo informativo allegato al presente documento; in particolare, per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall'Assicurato all'atto di richiesta della prestazione.
5. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.

Convenzione con GENERALI

1. Il contratto ha per oggetto l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con maggiorazione per perdita di autosufficienza sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.

Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali GENERALI si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE

GENERALI corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell'Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.

L'Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:

1. una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
2. una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.

B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE

Nel caso in cui per l'Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, GENERALI corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita.

L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell'Assicurato principale.

2. L'importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell'allegato fascicolo informativo, corrispondente all'età ed al sesso dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell'Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.
3. La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nell'allegato fascicolo informativo.
4. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.
La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.

ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

Convenzione con UnipolSai

1. UnipolSai si impegna a corrispondere all'Assicurato o se del caso al diverso Beneficiario le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall'aderente all'atto dell'inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui all'articolo 4 della Convenzione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato ad UnipolSai.
3. UnipolSai, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

Convenzione con GENERALI

1. GENERALI si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. Il versamento del premio può essere effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l'Italia della Compagnia in Mogliano Veneto – Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:
 - tramite bancomat, dove disponibile;
 - per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
 - con assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia ;
 - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a GENERALI .

3. GENERALI rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse.

ART. 3 - BASI DEMOGRAFICHE E COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Convenzione con UnipolSai

1. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato fascicolo informativo.

Convenzione con GENERALI

1. Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita, GENERALI ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
 - Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting;
 - Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting);
 - Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti;
 - Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
2. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato fascicolo informativo.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA

Convenzione con UnipolSai

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.
2. In caso di versamento del premio da parte del contraente oltre il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di decorrenza di cui al precedente comma 1, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
3. L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all'articolo 1, comma 2, n. 2 del presente Documento, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso

dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.

Convenzione con GENERALI

1. Ciascun Assicurato principale nell'ambito del contratto avrà :

a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell'Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale (o del Reversionario sopravvissuto in caso di rendita reversibile). Qualora l'Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell'Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.

b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall'Assicurato principale a scelta tra quelle previste.

2. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell'Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro-rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.

Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.

3. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 2, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato principale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.

4. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:

- con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l'ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell'Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l'ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo.

Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato principale termina con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.

In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l'erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato principale o del Reversionario.

ART. 5 - VALORE DI RISCATTO

Convenzione con UnipolSai

1. Le rendite oggetto della Convenzione con UnipolSai non ammettono valore di riscatto.

Convenzione con GENERALI

1. Le rendite oggetto della Convenzione con GENERALI non ammettono valore di riscatto.

ART. 6 – OSSERVATORIO TECNICO

Convenzione con UnipolSai

1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite allegato alla Convenzione, e UnipolSai (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all'applicazione della Convenzione sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l'Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al Decreto 252/2005 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
3. Ad esito di tali verifiche, qualora le condizioni economiche e di accesso previste nella Convenzione risultino, nel complesso, meno vantaggiose rispetto a quelle prese a riferimento ai sensi del precedente comma 2, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno individuate, un confronto tecnico finalizzato ad individuare le modalità di aggiornamento delle predette condizioni.

Convenzione con GENERALI

1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite, e RTI (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all'applicazione del presente contratto sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l'Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.

ART. 7 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

Convenzione con UnipolSai

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato.

Convenzione con GENERALI

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato principale o Reversionario.

ART. 8 – TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

Convenzione con UnipolSai

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'IVASS, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sulla tariffa oggetto della Convenzione, neppure relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione al momento della modifica.

Convenzione con GENERALI

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'IVASS, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso minimo garantito. In tale eventualità il cambiamento delle condizioni

finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione.

ART. 9 - . TRATTAMENTO FISCALE

Al trattamento fiscale complessivo della rendita, ad eccezione delle prestazioni LTC, concorrono i regimi previsti nei diversi periodi di accumulazione dei versamenti e dei risultati finanziari conseguiti; in via indicativa, è possibile schematizzare come segue:

- Periodo 1: fino al 31.12.2000;
- Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- Periodo 3: dal 1.1.2007
- Rendimenti finanziari

Periodo 1

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo ammontare. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 2

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'aderente abbia percepito altri redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 3

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita, corrispondente ai contributi versati e dedotti in fase di contribuzione è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

Rendimenti finanziari

Con decorrenza 01.07.2014 sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; rimane confermata la misura del 12,50% sui rendimenti derivanti da investimenti in titoli di stato italiani e assimilati, come previsto dal DL n.66\2014. La misura dell'imposta sostitutiva sui rendimenti annui maturati fino al 31.12.2011 è del 12,50%, mentre per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2014 è del 20%.

AVVERTENZA:

PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIO O NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI E' POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEI FASCICOLI INFORMATIVI REPERIBILI SUL SITO DEL FONDO (www.fondopriamo.it)